



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.54111 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI COMUNI DEI DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E DEGLI OBITORI DEI PP.OO. DI DOMODOSSOLA, VERBANIA E DEL CENTRO ORTOPEDICO DI QUADRANTE S.p.A.

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale VCO, C.F./P.IVA 00634880033, con sede legale in Omegna, Via Mazzini n. 117 legalmente rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott.ssa Vittoria Maria Priolo, Direttore della SOC Affari Generali Legali e Istituzionali ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12/05/2017 e ss.mm.ii.

E

Il Comune di Gurro, C.F.84005740034 / P.IVA 00943900035, in persona del suo Legale Rappresentante, Sindaco Dott. Luigi Valter Costantini, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede comunale

preso atto che la corretta gestione delle attività necroscopiche e dei trattamenti sui cadaveri, così come previsti dal vigente Ordinamento mortuario, non può che scaturire da un'efficace integrazione degli ambiti di competenza funzionale dei Comuni e dell'Autorità Sanitaria;

considerato che la vigente normativa affida ai Comuni l'onere di mettere a disposizione dell'Autorità Sanitaria strutture idonee all'assolvimento delle attività di deposito di osservazione ed obitoriali;

ritenuto che il funzionamento degli obitori deve necessariamente essere armonizzato con l'attività di sopralluogo medico-legale nonché con quella di prelievo e trasporto delle salme sottoposte ad osservazione per esigenze di giustizia o ad incombenzi disposti autonomamente dall'Autorità Sanitaria, oltre a garantire l'espletamento delle attività richieste da altri soggetti a ciò deputati dalla legge;

considerato infine che la struttura obitoriale deve non solo rispondere a parametri normativi di tutela della salute pubblica, ma deve essere finalizzata a consentire anche l'esercizio di ordinari atti di pietà verso i defunti;

constatato che le celle frigorifere devono essere non meno di una ogni 20.000 abitanti e, comunque, non meno di cinque;

verificato che non tutti i cimiteri comunali compresi nel territorio di questa A.S.L. dispongono di strutture idonee a svolgere le sopra citate funzioni a norma del Regolamento di Polizia Mortuaria (artt. 12, 13 e 15 del D.P.R. n. 285/1990);



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della convenzione

1. L'A.S.L. VCO, come sopra rappresentata, provvede mediante la Struttura Semplice Dipartimentale di Medicina Legale agli adempimenti occorrenti a garantire, senza oneri per il Comune, l'assolvimento di tutte le funzioni obitoriali che qui sinteticamente vengono elencate:
 - Ricontri diagnostici;
 - Certificazione delle cause di morte;
 - Adempimenti sanitari previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria;
 - Rapporti con il Servizio di Igiene Pubblica;
 - Rapporti con l'Ufficio di Stato Civile;
 - Rapporti con l'Autorità Giudiziaria.
2. L'A.S.L. VCO, con oneri a carico del Comune convenzionato, assicura le seguenti funzioni:

Osservazione

- a) Osservazione di persone morte in abitazioni inadatte o nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione e trasportate presso gli obitori dell'A.S.L.;
- b) Osservazione di salme di persone morte a seguito di qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico e trasportate presso gli obitori dell'A.S.L.;
- c) Osservazione di salme di persone ignote, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento, e trasportate presso gli obitori dell'ASL.

Obitoriali

- a) Osservazione, esame esterno ed eventuale riscontro diagnostico dei cadaveri trasportati presso l'obitorio;
- b) Deposito per un periodo indefinito di cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie o altri accertamenti medico-legali;
- c) Riconoscimento;
- d) Eventuali trattamenti igienico-conservativi;
- e) Deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamenti igienico-conservativi di cadaveri portatori di radioattività.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.54111 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Articolo 2

Modalità di svolgimento del servizio

1. Le parti convengono le seguenti modalità ordinarie di funzionamento degli obitori convenzionati, tenuto conto che l'A.S.L. VCO mette a disposizione gli obitori situati presso i PP.OO. di Domodossola e di Verbania, la cui supervisione è affidata alla Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri di Verbania e Domodossola, e del Centro Ortopedico di Quadrante S.p.A.
2. La SOC Anatomia Patologica dell'A.S.L. V.C.O. fornirà supporto relativamente ai riscontri diagnostici, mettendo a disposizione la propria strumentazione.

a) Svolgimento dei compiti istituzionali

1. Il trasporto dei cadaveri all'obitorio, cui provvede direttamente il Comune per il tramite di Imprese convenzionate preventivamente identificate, può avvenire durante tutto l'arco delle 24 ore giornaliere e comporta:
 - nelle ore di presenza, la consegna della salma al personale della struttura;
 - nelle ore di chiusura, il deposito del corpo nel locale di osservazione, con compilazione dell'apposito registro da parte degli addetti (personale A.S.L. o personale delle Imprese quando il personale A.S.L. è di riposo).
2. Il trasporto delle salme dal Comune all'obitorio, a qualsiasi titolo, deve essere effettuato "a cassa aperta", in modo da consentire l'effettuazione dell'esame esterno e del riscontro diagnostico/autopsia giudiziaria, laddove richiesto.
3. Il trasporto da case ritenute inadatte/insalubri deve essere certificato dal medico curante o dal medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso, così come espressamente previsto dall'art. 3, c. 5, della Legge regionale n. 15 del 3/8/2011, inerente la disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali.
4. Fatti salvi i poteri dell'autorità Giudiziaria, le attività autoptiche di riscontro diagnostico svolte dall'Autorità Sanitaria saranno effettuate dal personale della SOSD Medicina Legale nel più breve termine possibile, dopo la scadenza del periodo di osservazione o la ricezione del nulla-osta.
5. In ogni caso le salme decedute affette da SARS-COV-2 non potranno essere sottoposte a riscontro diagnostico/autopsia giudiziaria in quanto la sala autoptica non dispone dei dispositivi idonei per l'esecuzione di tali accertamenti; verrà individuata, in caso di necessità, sala idonea all'esecuzione dell'accertamento richiesto, nel contesto dei locali abilitati siti nel territorio della Regione Piemonte.

b) Accesso agli obitori

1. L'apertura al pubblico per la veglia delle salme che, espletate le incombenze obitoria-



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

li, siano in attesa del trasporto funebre, è garantita tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 17,00.

c) Preparazione delle salme per l'esposizione

1. Restano a carico dei familiari o di altri aventi diritto - per il tramite delle Imprese di Onoranze Funebri individuate dagli stessi - la composizione ed esposizione delle salme ed il loro posizionamento in feretro, preliminarmente alla partenza del servizio funebre.

d) Funzioni di garanzia e di tutela

1. Al personale dell'obitorio è fatto assoluto divieto di accettare liberalità da alcuno e di segnalare a terzi nominativi di Imprese Funebri. L'Azienda si riserva di disporre l'allontanamento del personale riconosciuto responsabile e di promuovere le opportune azioni anche in sede giudiziaria.
2. L'assolvimento di quanto sopra viene garantito tramite personale in servizio presso gli obitori individuato dalla Direzione Sanitaria Ospedaliera, fatte salve le specifiche competenze del Direttore Sanitario Ospedaliero e del Direttore della SOSD Medicina Legale o loro delegati.

Art. 3 Condizioni economiche

1. Il Comune verserà all'Azienda una quota annua pari ad Euro 0,25 (oltre ad Iva) per abitante residente e registrato al 31.12 dell'anno precedente all'inizio di ciascuna annualità.
2. La fatturazione avrà cadenza semestrale, al 30/6 ed al 31/12 ed il pagamento dovrà avvenire entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.
3. In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti dal precedente comma 2, l'Azienda applicherà gli interessi di legge.

Art. 4 Durata

1. La presente convenzione ha validità dal 01.01.2025 al 31.12.2027.
2. Nel caso l'Azienda stabilisse di ampliare gli obitori o di apportare agli stessi migliorie, si procederà ad una revisione del contenuto economico di cui al precedente art. 3).

Art. 5 Privacy



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

1. I dati personali che le Parti si dovessero scambiare in preparazione o in occasione della stipula del presente accordo sono stati acquisiti presso gli interessati e saranno trattati unicamente per le finalità dell'esecuzione della presente convenzione o finalità connesse con tale esecuzione, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1 lettera "b" del Reg. UE 2016/679 ("GDPR") nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa. L'informativa estesa dell'A.S.L. VCO è disponibile sul sito del titolare all'indirizzo www.aslvco.it. Il responsabile della protezione dei dati dell'A.S.L. VCO è contattabile scrivendo a dpo@aslvco.it.
2. Ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali nel quadro del Regolamento UE 2016/679, il Comune è titolare dei dati relativi alle salme.
3. Il personale dipendente dell'ASL VCO, prestatore dell'attività disciplinata dalla presente convenzione, opera quale incaricato al trattamento dati in relazione alle operazioni di elaborazione dei dati personali e sensibili di cui venga a conoscenza durante l'espletamento delle funzioni affidate.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni generali in materia di protezione dei dati personali.

Art. 6

Inadempimento e Recesso

1. Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile
2. Le parti si riservano la facoltà di recesso, anche unilateralmente, qualora il rapporto oggetto della presente convenzione non risultasse più adeguato alle diverse/nuove esigenze organizzative e/o finanziarie, tramite comunicazione via PEC con preavviso di almeno 60 giorni.

Art. 7

Foro competente

1. La risoluzione di tutte le controversie inerenti la validità, l'efficacia, l'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione è demandata al Foro di Verbania, quale foro esclusivo.

Art. 8

Sottoscrizione, bollo, registrazione

1. La presente convenzione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della Legge n. 241/1990.



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

2. Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo a carico del Comune convenzionato, ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 642.
3. La convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, con oneri a carico della parte richiedente.

Art. 9 Norma finale

1. La presente Convenzione potrà essere concordemente ridefinita in ogni parte a seguito di interventi legislativi o regolamentari, a livello Nazionale e/o Regionale che, qualora non diversamente previsto, ne impongono la sua modifica o risoluzione.
2. Per quanto non espressamente previsto si richiama la normativa vigente, il codice civile e i regolamenti comunali e aziendali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'ASL VCO
Il Direttore
SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali
(Dott.ssa Vittoria Maria Priolo)

Per il Comune di Gurro
Il Sindaco
(Dott. Luigi Valter Costantini)